



VENERABILE CONFRATERNITA

# DELLA SS. SPINA

DELLA CORONA DI NOSTRO SIGNOR GESÙ CRISTO

# E B. RITA DA CASCIA

NELLA SUA CHIESA NAZIONALE IN ROMA A PIÈ LE SCALE D'ARACCELI.

Al Sig. ....

**G**li si notifica come nella Congregazione Segreta tenuta sotto il dì del corrente Mese è stato accettato per Fratello della nostra Confraternita, purchè nel termine di un Mese abbia fatto l'ingresso, altrimenti la sua accettazione sarà nulla; e per partecipare delle Sante Indulgenze dovrà Confessarsi, e Comunicarsi nel giorno del suo Ingresso.

A tale effetto si recherà in detta Chiesa in un dì Festivo portando seco la solita Elemosina con il presente Biglietto per riscontro.

Dato dalla nostra Chiesa li ..... 18

FFr.

} Maestri  
de' Novizj

## STATUTO DELL'ARCICONFRATERNITA DI S. RITA DA CASCIA

Art. 1 - L'Arciconfraternita di S. Rita da Cascia, detta anche «Confraternita nazionale della SS. Spina della Corona di N.S. Gesù Cristo e di S. Rita da Cascia», è una associazione pubblica di fedeli, eretta nella diocesi di Roma nell'anno 1655, costituita inizialmente da fedeli originari di Cascia, residenti a Roma.

Art. 2 - L'Arciconfraternita persegue i seguenti fini:

a) promuovere il culto verso la Passione di Nostro Signor Gesù Cristo e verso S. Rita da Cascia;

b) costituire una viva comunità ecclesiale, che aiuti gli associati ad attuare pienamente la propria vocazione cristiana mediante una intensa vita spirituale e una efficace operosità apostolica;

c) promuovere iniziative per la formazione permanente degli associati in campo religioso ed altre attività collaterali a sostegno della formazione religiosa;

d) offrire una fattiva collaborazione nell'ambito della comunità cristiana per sostenere in essa le manifestazioni del culto pubblico e della religiosità popolare;

e) favorire in seno all'Arciconfraternita l'aggregazione di persone aventi tra loro un vincolo regionale, di categoria o di lavoro, in vista di un impegno apostolico da assumere specialmente nella pastorale d'ambiente, secondo le linee e le direttive della diocesi;

f) promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza, in forme varie, tenendo conto delle necessità locali e universali della Chiesa di Roma e del progetto organico con cui esse vengono affrontate dalla diocesi.

Art. 3 - L'Arciconfraternita si propone di mantenere vivi i rapporti da lei instaurati con altre associazioni similari, ovunque esistano ed operino, promovendoli nello spirito di fraternità e di collaborazione cristiana.

Art. 4 - L'Arciconfraternita è sottoposta alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, a norma del Diritto Canonico.

Art. 5 - Possono far parte dell'Arciconfraternita, come confratelli o come consorelle, con uguali doveri e diritti, i cristiani di maggior età che si propongono di perseguire i fini della medesima e si impegnano a rispettarne gli Statuti.

Art. 6 - § 1. L'ammissione provvisoria dei membri, come aggregati, è consentita, a tempo determinato, dal Primicerio; quella definitiva, come confratelli o consorelle, è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda dell'interessato, corredata di commendatizia di un confratello, e trascorso un periodo di prova, stabilito dal medesimo Consiglio.

§ 2. I minori possono essere ammessi dal Primicerio come aggregati.

§ 3. Nelle circostanze previste dal Regolamento, i membri dell'Arciconfraternita indossano le insegne proprie, indicate dallo stesso Regolamento.

Art. 7 - § 1. Per giusta causa, su proposta del Consiglio Direttivo, la Congregazione Generale può deliberare le dimissioni degli associati.

§ 2. Le dimissioni volontarie, sia formali sia implicite, devono essere accettate dal Consiglio Direttivo.

§ 3. I membri dell'Arciconfraternita si considerano implicitamente dimissionari nel caso di mancato pagamento della quota annuale o di assenza ingiustificata dalle riunioni per un anno intero.

Art. 8 - § 1. I membri dell'Arciconfraternita s'impegnano a condurre una vita cristiana esemplare e ad adoperarsi con spirito di apostolato nell'azione dell'Arciconfraternita.

§ 2. La vita cristiana e l'impegno apostolico saranno alimentati dalla frequenza ai Sacramenti e dalle iniziative prescritte dal Regolamento.

Art. 9 - Gli organi dell'Arciconfraternita sono:

- a) la Congregazione Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Primicerio.

Art. 10 - § 1. La Congregazione Generale, composta di tutti i membri dell'Arciconfraternita, è il supremo organo deliberativo dell'Associazione.

§ 2. La Congregazione Generale è convocata dal Primicerio ordinariamente una volta all'anno per verificare l'andamento della vita associativa, approvare la relazione del Primicerio e il rendiconto economico, esaminare le linee direttive dell'Arciconfraternita proposte dal Consiglio Direttivo.

§ 3. La Congregazione Generale può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati, oppure dall'Ordinario diocesano, mediante avviso recante l'ordine del giorno.

§ 4. Ogni partecipante può essere latore di non più di tre deleghe.

§ 5. La Congregazione Generale è valida se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà degli associati, anche per delega; in seconda convocazione, essa è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

§ 6. Le deliberazioni della Congregazione Generale sono approvate con il voto della maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.

Art. 11 - § 1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Primicerio, che lo presiede, e da quattro Consiglieri eletti ogni tre anni dalla Congregazione Generale.

§ 2. Il Consiglio Direttivo nomina tra i Consiglieri il Segretario.

§ 3. Venendo a mancare uno dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo designerà un supplente, che resterà in carica fino al termine del triennio.

§ 4. Il Consiglio Direttivo è convocato ordinariamente dal Primicerio ogni due mesi; può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno tre membri.

§ 5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono approvate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo delibera:

a) le ammissioni all'Arciconfraternita, l'accettazione delle dimissioni volontarie e la proposta di esclusione degli associati;

b) gli atti di straordinaria amministrazione;

c) la designazione degli eventuali Consiglieri supplenti;

d) la indicazione di nuove linee direttive dell'Arciconfraternita da sottoporre alla Congregazione Generale per l'approvazione.

e) qualsiasi altra decisione relativa alla vita dell'Arciconfraternita, che non sia di competenza di altri organi.

Art. 13 - § 1. Il Primicerio è nominato dal Cardinale Vicario.

§ 2. Il Primicerio convoca e presiede la Congregazione Generale e il Consiglio Direttivo; dirige la vita dell'Arciconfraternita nel rispetto dello Statuto e delle deliberazioni della Congregazione Generale.

§ 3. Il Primicerio ha l'amministrazione ordinaria e la legale rappresentanza dell'Arciconfraternita.

Art. 14 - Il Segretario prepara gli atti della Congregazione Generale e del Consiglio Direttivo, e ne redige e conserva i rispettivi verbali; tiene il registro degli associati, cura la corrispondenza e provvede alla conservazione dell'archivio dell'Arciconfraternita.

Art. 15 - § 1. Il patrimonio dell'Arciconfraternita è costituito dalle quote annuali degli associati, da eventuali ricavi da attività associative, da oblazioni, da donazioni e legati di membri dell'Arciconfraternita o di benefattori.

§ 2. Qualsiasi prestazione degli associati a favore dell'Arciconfraternita è gratuita, non avendo questa fine di lucro.

§ 3. Il patrimonio dell'Arciconfraternita è amministrato a norma del Codice di Diritto Canonico.

§ 4. In caso di estinzione dell'Arciconfraternita, il patrimonio sarà devoluto ad altra Confraternita o Associazione di fedeli secondo quanto avrà stabilito il Cardinale Vicario.

Art. 16 - § 1. Le attività e le modalità dell'azione dell'Arciconfraternita potranno essere precisate da un Regolamento approvato dalla Congregazione Generale.

§ 2. Lo Statuto può essere modificato o con provvedimento della Congregazione Generale preso con la presenza della metà degli associati e approvato dal Cardinale Vicario, oppure con decreto del medesimo Cardinale Vicario.

§ 3. Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni concordatarie vigenti in Italia.

Dato a Roma, addì 25 del mese di maggio dell'anno 1987.

Prot. 584/87

Visto, si approva

Il Card. vicario  
Vic. gen.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
13 FEB. 1988

Fac. Filippo Tucci  
canc.

Cons. Filippo TUCCI  
CANCELLIERE